

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

Approvato con Delibera di C.C. n.31 del 20/09/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione del Servizio Pubblico non di linea

Art. 1 bis – Figure giuridiche

Art. 2 – Commissione consultiva

Art. 3 – Contingentamento servizio pubblico non di linea

Art. 4 – Concorso per assegnazione del titolo abilitativo servizio pubblico non di linea

Art. 5 – Contenuti del bando.

Art. 6 – Titoli oggetto di valutazione

Art. 7 – Assegnazione e rilascio del titolo abilitativo

Art. 8 – Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi

Art. 9 – Trasferibilità del titolo

Art. 10 – Tariffe

Art. 11 – Trasporto persone diversamente abili

Art. 12 – Aspettativa

Art. 13 – Impiego tecnologie innovative

TITOLO II – SERVIZIO TAXI

CAPO I – TIPOLOGIE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 14 – Definizione

Art. 15 – Requisiti generali per l'esercizio del servizio taxi

Art. 16 – Le diverse tipologie del servizio taxi

Art. 17 – Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

Art. 18 – Condizioni di esercizio

Art. 19 - Numero delle licenze

Art. 20 – Sostituzione autovettura

Art. 21 - Riconoscibilità delle autovetture

Art. 22 - Ambito territoriale

CAPO II - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 23 - Caratteristiche dell'autovettura. Tassametro

Art. 24- Condizioni dell'autovettura

Art. 25- Turni di servizio ed acquisizione della corsa

Art. 26- Comportamento del tassista durante il servizio

Art. 27 - Interruzione della corsa

Art. 28 - Comportamento degli utenti del servizio

Art. 29- Sostituzione alla guida

TITOLO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE

Art. 30 – Definizione

Art. 31 – Servizi complementari ed integrativi

Art. 32 – Requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 33- Condizioni di esercizio. Autorizzazione per esercizio e figure giuridiche di gestione

Art. 34 – Determinazione del numero degli autoveicoli di noleggio con conducente da ammettere in servizio e loro conoscibilità

Art. 35 – Inizio, sospensione e modalità svolgimento servizio

Art. 36 – Comportamento noleggiatori e dei conducenti veicoli

Art. 37 – Comportamenti utenti

Art. 38 – Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

Art. 39 – Responsabilità esercizio

Art. 40 – Cessazione attività e/o rinuncia autorizzazione

CAPO II – NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AMBULANZA

Art. 41 – Servizio noleggio per trasporto specifico di persone con ambulanza (tipo B)

CAPO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS

Art. 42 – Disciplina

CAPO IV - FATTISPECIE SPECIALI NOLEGGIO CON CONDUCENTI

Art. 43 – Disposizioni comuni

TITOLO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 44 - Addetti alla Vigilanza

Art. 45 - Idoneità dei mezzi di servizio

Art. 46 - Sanzioni

Art. 47 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 48- Ammonizione

Art. 49 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 50- Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo

Art. 51 - Revoca del titolo abilitativo

Art.52 - Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca

Art. 53 - Carta dei servizi

Art.54 - Sito web e reclami

Art.55 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione del Servizio Pubblico non di linea.

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo continuativo o periodico, su itinerari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea;

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

Costituiscono, altresì, autoservizi pubblici non di linea i servizi di taxi e noleggio con conducente espletati con veicoli comunque ritenuti idonei allo scopo dalla legge.

Il servizio di trasporto pubblico non di linea è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quanto non previsto, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 1 bis – Figure giuridiche

I titolari di servizio pubblico non di linea, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

E' consentito ai titolari di licenza taxi o di autorizzazione Ncc conferire la propria licenza/autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi.

L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, annota sulla licenza/autorizzazione i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento e la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso, qualora si verifichino le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

In caso di recesso dagli organismi, la licenza/autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 2113 ss.mm.ii.

Condizione necessaria affinché venga conferita la licenza taxi o l'autorizzazione Ncc è che l'organismo a cui è stata conferita la licenza/autorizzazione deve avere una sede operativa/unità locale ed almeno una rimessa all'interno della Regione Siciliana

Art. 2 - Commissione consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione del servizio, dell'applicazione del regolamento, con propria determinazione, Il Sindaco, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, provvede alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- 1) Dirigente del Settore VI che la presiede;

- 2) Funzionario del Settore VI responsabile dell'Ufficio e/o del procedimento;
- 3) Dirigente del Settore P. M.;
- 4) Un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e da queste designato;
- 5) Un rappresentante delle associazioni di utenti o di consumatori.

Si tiene a precisare che l'incarico in esame avviene a titolo gratuito.

Per questioni di particolare rilevanza tecnica, la Commissione può essere integrata da tecnici specialisti in materie di pertinenza dell'argomento trattato che svolgono funzioni di consulenza.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, anche in prima convocazione. Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale, le cui determinazioni sono rimesse al Presidente.

La Commissione resta in carica quattro anni e comunque sino alla nomina dei successivi componenti fissi.

Art. 3 – Contingentamento servizio pubblico non di linea

Il fabbisogno numerico del servizio pubblico non di linea tiene conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:

- a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;
- b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
- d) le attività produttive;
- e) i servizi socio-sanitari;
- f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
- g) l'offerta e le presenze turistiche.

La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio pubblico non di linea è soggetta a verifica da parte della Giunta Comunale, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale e va acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 4 - Concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo servizio pubblico non di linea

I titoli abilitativi vengono assegnati, in base ai criteri di definizione degli organici di cui alla normativa regionale vigente, con apposito bando di concorso.

I criteri previsti nel bando, per ragioni di semplificazione e speditezza delle procedure, si baseranno su una logica selettiva per titoli, salvo che particolari circostanze, connesse anche al numero di titoli abilitativi costituenti l'oggetto della gara, non rendano opportuna una valutazione basata su prove scritte e/o orali.

Il bando viene emanato dopo aver acquisito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 2 e viene pubblicato all'albo pretorio e nell'apposita sezione trasparenza del Comune di Ragusa .

Art. 5 - Contenuti del bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi sono i seguenti:

- a) numero dei titoli abilitativi (licenze/autorizzazioni) da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 6 - Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare i titoli abilitativi comunali (licenze/autorizzazioni) per l'esercizio del servizio pubblico non di linea, costituiscono oggetto di valutazione, non esclusivo, i seguenti elementi:

- a) titolo di studio;
- b) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di dipendente di imprese di noleggio con conducente per la medesima durata. Tale condizione deve essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.

Il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso.

A tal fine, un congruo punteggio maggiorato dev'essere assegnato ai candidati che dimostrino con modalità idonee indicate nel bando:

- la disponibilità per l'erogazione del servizio di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di disabilità;
- la conoscenza di lingue straniere comunque diffuse in ambito internazionale, attestata da Enti certificatori riconosciuti in caso di valutazione solo per titoli, ovvero previo esame orale in caso di espletamento di prove selettive.

A tale fine, il punteggio da attribuire è così determinato:

- 1) Aver svolto servizio taxi o ncc in qualità di sostituto/collaboratore per un periodo non inferiore a 6 mesi ... p.1
Per ogni semestre in più 0,3 punti fino al massimo di 8 semestrip. 2,4
- 2) Conoscenza documentata della lingua inglese rilasciata da ente accreditato con attestato

A1	p. 0,5
A2.....	p. 1
B1.....	p.1,5
B2.....	p.2
C1.....	p.2,5
C2.....	p.3
- 3) Non essere in possesso di alcuna autorizzazione (solo per NCC) p. 3
- 4) (Solo per NCC) Mantenere per almeno 4 anni una rimessa nel comune di Ragusa p. 3
- 5) Collaudo del veicolo per il trasporto di soggetti diversamente abili.....p.3

Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, il titolo abilitativo viene assegnata al più giovane d'età.

Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Art. 7 - Assegnazione e rilascio del titolo abilitativo.

La commissione di concorso approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale.

I requisiti richiesti per la partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e costituiscono elemento propedeutico alla selezione.

Nel caso in cui risulti assegnatario del titolo abilitativo un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale, l'Amministrazione comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza viene riassegnata.

Il titolo abilitativo (licenza/autorizzazione), ai fini della sua validità, deve essere vidimato ogni anno entro il 31 gennaio presso ufficio competente del Settore Sviluppo Economico. In caso di mancata vidimazione, il titolo viene revocato.

La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e deve avvenire in formato cartaceo non essendo il titolo dematerializzato.

Art. 8 – Commissione concorso per assegnazione dei titoli abilitativi

La Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi, è composta dal:

- Dirigente Sviluppo Economico, che la presiede;
- Comandante della Polizia Municipale;
- Funzionario responsabile del servizio presso il Settore competente.

Art. 9 - Trasferibilità del titolo

Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento del titolo abilitativo comunale d'esercizio, a persona iscritta a "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario del titolo abilitativo da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida.

L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalle strutture pubbliche sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi deve avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza deve essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

Ove subentri nel titolo abilitativo (licenza/autorizzazione) un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo abilitativo non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune. In attesa del trasferimento della licenza, il servizio può essere esercitato da un sostituto.

In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti e/o erede, ovvero, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione della Pubblica Amministrazione comunale, ad altro soggetto designato dagli eredi purché iscritto nell'apposito ruolo.

Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, il titolo è dichiarato decaduto ed, eventualmente, messo a concorso.

Il Comune autorizza il trasferimento del titolo abilitativo per atto tra vivi o "mortis causa" nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Tariffe

Con riferimento ai servizi pubblici non di linea, le tariffe sono determinate nel seguente modo:

10.1) Servizio taxi

Le tariffe del servizio Taxi ed i relativi supplementi sono determinati dalla Giunta Comunale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all'interno del Taxi in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.

Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, e a base chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente, per il servizio extraurbano.

La Giunta Comunale può fissare agevolazioni tariffarie garantendo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività del servizio.

Il corrispettivo del trasporto, ad eccezione delle tariffe prestabilite, deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordata fra l'utente e il vettore.

Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.

La Giunta Municipale procede ad eventuali adeguamenti tariffari, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi.

10.2) Servizio noleggio con conducenti

Le tariffe sono concordate liberamente tra le parti.

Art. 11 - Trasporto persone diversamente abili

Durante tutte le fasi del trasporto, il titolare del servizio pubblico non di linea ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza alle persone diversamente abili. Tale obbligo non opera nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità delle persone diversamente abili è effettuata gratuitamente.

Art. 12 - Aspettativa

Al titolare del servizio pubblico non di linea può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino ad un massimo di tre anni.

Art. 13- Impiego di tecnologie innovative

Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie contrasti o non sia contemplato dal suddetto Regolamento, tale impiego pratico dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 2.

TITOLO II – SERVIZIO TAXI

CAPO I – TIPOLOGIE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 14 – Definizione

Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini. Per servizio taxi s'intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a un'utenza indifferenziata, salvo quanto previsto dall'articolo rubricato "Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea.

Il Comune di Ragusa riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici.

Art. 15 - Requisiti generali per l'esercizio del servizio taxi.

La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
- b) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- c) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio di Taxi, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
- d) superamento della scuola dell'obbligo;
- e) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- f) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
- g) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere e) ed f);
- h) il non essere stato dichiarato fallito;
- i) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- l) il non essere titolari di altra licenza Taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente;

m) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;

n) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n°646, nonché della legge n°726 del 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

o) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;

p) essere muniti di certificazione in corso di validità attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal medico competente che riporti espressamente la dicitura di “ non essere consumatore di droghe e alcool”;

q) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.

Con riferimento al comma 1, lettere e), f), h) e m) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Art. 16 – Le diverse tipologie del servizio taxi

È consentito il servizio **di taxi collettivo**. Per Taxi Collettivo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. In particolare, si tratta di un servizio offerto a tre persone che partono dallo stesso luogo e arrivano alla stessa destinazione, o anche alla semplice condivisione dello stesso percorso tra due persone. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dalla fattispecie ordinaria e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, stabilisce modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio. Con riferimento al taxi ad uso collettivo, la Giunta Comunale può avviare, nelle more dell'attuazione del taxi sharing, una sperimentazione di tale tipologia di servizio, abilitando le licenze attive, anche solo in specifici periodi dell'anno (ad esempio, in estate)/fasce orarie della giornata (ad esempio, serale), con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo del parco autovetture taxi, favorendo il decongestionamento del traffico veicolare e riducendo l'impatto ambientale, e di incentivare l'uso del servizio taxi da parte degli utenti, riducendo i costi a carico dei singoli passeggeri tramite la condivisione della corsa. In tal modo, il Comune potrà meglio valutare la domanda di servizi taxi sharing e considerare l'opportunità di rendere permanenti, anche ampliandone la portata, le misure adottate in tal senso. Tale possibilità viene subordinata, in caso di modifica del contingente, prevedendo anche il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e richiedendo il parere preventivo dell'Autorità ai sensi dell'art. 37, lett. m) n. 1) del d.l. 201/2011.

Viene, altresì, riconosciuto il servizio **di taxi sharing**. Il taxi sharing consentirà a due utenti (e non di più) di condividere una parte del percorso. A differenza del taxi collettivo, i tassisti aderiranno su base volontaria. La corsa in sharing potrà essere effettuata solo all'interno del Comune di Ragusa sarà "da porta a porta" soltanto per determinate categorie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: over 70, disabili al 100%, medici e infermieri (solo per il percorso casa-lavoro). Per tutti

gli altri utenti sarà "da incrocio a incrocio", ovvero con una distanza massima di 200 metri rispetto ai punti indicati dal richiedente. La Giunta Comunale è tenuta ad adottare, entro 6 (sei) mesi dall'adozione del presente regolamento, sentite le associazioni di categorie e dei consumatori, apposito atto deliberativo attuativo.

Art.17 - Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal settore Sviluppo Economico del Comune.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Il Comune può autorizzare temporaneamente i titolari di licenza per il servizio taxi a svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio flessibili in deroga alle condizioni ordinarie, per migliorare l'efficienza del servizio, con le modalità eccezionali di cui al presente Regolamento.

Art. 18 - Condizioni di esercizio

In capo ad una stessa persona fisica è vietato:

- a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il comune di Ragusa procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.

La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15/1/92 n.21.

Art. 19 - Numero delle licenze

Il numero delle autovetture, allo stato, da adibire al servizio taxi è di 25; tale numero è stabilito e modificabile dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Il numero delle licenze di cui al comma 1 può essere modificato, sulla base dei summenzionati criteri, previo parere dell'ART-Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, anche in funzione delle esigenze che dovessero emergere dall'attività di monitoraggio svolta. Tali variazioni, in particolare, potranno basarsi sui dati emersi quanto al complesso delle corse effettuate e delle richieste insoddisfatte, ai tempi di attesa tra la richiesta di servizio e l'inizio della corsa e alla ripartizione sul territorio della popolazione da rapportare alla consistenza numerica dei veicoli per zona nelle diverse fasce orarie nei diversi periodi dell'anno; si dovrà altresì tenere conto delle cause che comportano fluttuazioni nel rapporto tra domanda e offerta e degli altri fattori tali da incidere su una delle due variabili.

L'Amministrazione comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente, sia in via stabile, modificando il complessivo numero delle licenze di cui al comma 1, sia avvalendosi delle modalità flessibili e temporanee di cui al presente Regolamento, nel rispetto dell'art.3.

Art. 20 - Sostituzione autovettura diversa

Il titolare di licenza Taxi può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile e/o soggetto

competente che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo, che si vuole adibire al servizio Taxi, ed al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo da sostituire.

Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità 90 giorni, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro il termine suddetto, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.

La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa licenza, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.

Art. 21 - Riconoscibilità delle autovetture.

La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi deve essere bianca.

Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale o posizione laterale, perpendicolare al posto guida, un contrassegno luminoso inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica), di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente, durante lo svolgimento del servizio.

Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del numero d'ordine che gli viene assegnato e di un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero " Città di Ragusa" e lo stemma della città.

Sono altresì ammessi sulle fiancate, previa apposita autorizzazione comunale, scritte e/o stemmi identificativi, purché di dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 cmq.

Sulle portiere posteriori possono essere affissi contrassegni distintivi della cooperativa/consorzio di appartenenza, recanti, la sigla alfanumerica che identifica la cooperativa/consorzio di appartenenza e il relativo numero di centralino. Tutti i contrassegni di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati e devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio.

Art. 22 - Ambito territoriale

I veicoli adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi appositamente destinati.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili e, previo assenso del conducente.

Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati per raggiungere la destinazione richiesta.

CAPO II - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 23 - Caratteristiche dell'autovettura. Tassametro.

Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro.

Il tassametro deve essere regolarmente omologato.

Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla validazione della licenza.

La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l'esatta collocazione sull'autovettura vengono verificati da centri tecnici specializzati, che provvedono a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso il numero di autorizzazione dei centri tachigrafi.

In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Settore. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione al Settore Sviluppo Economico e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

Art. 24 - Condizioni dell'autovettura

L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente, compatibilmente con le condizioni climatiche, atmosferiche e ambientali.

La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal Codice della Strada di cui al D. lgs. n. 285/1992.

Art. 25 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa. Obbligo stazionamento.

E' obbligo, nel Comune di Ragusa, la formazione di turni del servizio taxi, h/24.

I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio sono stabiliti con determinazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all'art.2.

E' obbligo di redigere i turni in modo da garantire per l'intero arco delle 24 ore.

Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare tempestivamente un provvedimento determinativo ordinario, variazioni temporanee possono essere decise dalle rappresentanze di categoria facenti parte della Commissione di cui all' art. 2. Per garantire la continuità e la tempestività dell'azione della Commissione, i singoli membri che siano impossibilitati per giustificati motivi personali o familiari possono delegare a terzi supplenti il compito di partecipare alla delibera delle modifiche di cui sopra. Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.

Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui al comma 2 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.

Per comprovati impegni sindacali e/o cariche pubbliche elettive possono essere accordate particolari agevolazioni provvisorie per recuperi sul turno di servizio. Le agevolazioni verranno proposte dalla Commissione di cui art. 2 e applicate con idoneo provvedimento deliberativo.

Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita mediante:

a) richiesta diretta all'auto pubblica in stazionamento presso i posteggi taxi;

b) sistemi di chiamata via radio, via rete telefonica, o attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. In ogni caso, i canali dinanzi menzionati devono rispettare le condizioni di cui all'art. 2 L. n. 21/1992 e le altre prescrizioni vigenti. In particolare, tali canali devono essere liberamente accessibili da parte di tutti gli utenti e gli esercenti del servizio che intendano avvalersene, senza oneri a loro carico ulteriori rispetto all'espletamento di formalità quali registrazioni o simili, le quali non devono essere gravose o sovrabbondanti. In ogni caso, la fruibilità del servizio dev'essere garantita indistintamente e a pari condizioni a tutti coloro che intendano avvalersene, secondo i principi di competitività, accesso paritario e di solidarietà, specie rispetto agli utenti con ridotte capacità motorie.

c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico;

Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone riservate.

I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza Dirigenziale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, e sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale riportante in evidenza i numeri telefonici di riferimento per la chiamata dei taxi e di altra utilità del servizio.

Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente, purché tali costi vengano portati a conoscenza dell'utente con modalità idonee prima dell'inizio della corsa.

Art. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- c) comportarsi con correttezza, diligenza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- d) prestare assistenza ai passeggeri, con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
- f) consegnare ai competenti uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo entro 3 gg dal ritrovamento, sempre che la consegna non sia avvenuta direttamente a mani degli stessi clienti su loro esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo tassametrico debitamente documentato;
- g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- h) rispettare la normativa fiscale vigente in materia;
- i) mantenere affisse sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposte in modo ben visibile all'utente, le tabelle riproducenti le tariffe vigenti e i relativi supplementi, nonché il numero di licenza. In tale sede dev'essere inoltre riportato l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.
- l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992;
- m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio;
- n) essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;
- o) utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
- p) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate;
- q) non fumare all'interno del taxi.

Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui agli artt. 1 e 8 del presente Regolamento nonché dall'art. 10 della l. n. 21/1992. Può essere presente la figura del "tirocinante", ossia colui che svolge un periodo di tirocinio pratico affiancando durante il servizio un titolare di licenza;

b) portare animali propri in vettura;

c) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;

d) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l'utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale;

e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;

f) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio.

Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:

a) il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti;

b) il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne;

c) i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento di un acconto.

Art. 27 - Interruzione della corsa

Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.

Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo. In caso di mancato accordo, il tassista può esigere esclusivamente l'importo corrispondente alla parte fissa della tariffa (scatto iniziale e supplementi).

Il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:

a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;

b) qualora, per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, non sia più possibile prestare servizio;

c) nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.

Articolo 28- Comportamento degli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:

a) aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico e salire o scendere dal veicolo in movimento;

b) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature, ovvero portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;

c) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume;

d) distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;

e) fumare, bere bevande ad esclusione dell'acqua e mangiare nelle autovetture;

f) fare schiamazzi o rumori molesti;

g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizi.

Art. 29- Sostituzione alla guida

I titolari di licenza taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente, o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.

Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione. In tali casi il titolare della licenza taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la sostituzione alla guida all'ufficio competente, indicando la sua durata, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente, dichiarando l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. Per i titolari di licenza taxi conferita in cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'Ufficio Sviluppo Economico, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida, indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.

I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa di settore. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, ed i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.

In periodi di particolare afflusso turistico e per un tempo limitato è possibile individuare un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, che si alterni nella stessa giornata con il titolare della licenza taxi per garantire oltre al turno assegnato o scelto anche un turno supplementare, ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.

TITOLO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE

Art. 30 - Definizione

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica su richiesta del cliente presso la sede del vettore e/o anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene di norma all'interno delle rimesse.

Fermo restando quanto prescritto dalla normativa nazionale vigente, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ragusa è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa, tenuto conto del regime dispositivo di favore per la Regione siciliana (art.10 bis Legge quadro n.21/1992 come modif. dalla L.n.12/2019).

Ai sensi del co.4, art.11 L.n. 12/2019 l'inizio di ogni servizio di noleggio con conducente deve avvenire con partenza dal luogo di stazionamento del mezzo, con ritorno al medesimo luogo al termine del servizio. Il prelevamento al di fuori del territorio comunale può essere effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo le modalità disciplinate dall'Assessorato Regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il co.4 bis della sopracitata Legge, prevede che l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 31 - Servizi complementari e integrativi

Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di servizi complementari e integrativi rispetto al trasporto pubblico di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 32 –Requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere rilasciata sia a persone fisiche che a persone giuridiche, appartenenti all'Unione europea.

Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;

b) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;

c) proprietà o disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;

d) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;

e) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;

f) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);

g) il non essere stato dichiarato fallito;

h) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;

i) il non essere titolari di licenza Taxi;

- l) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
- m) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche. (antimafia), alla legge 13 settembre 1982, n°646, nonché alla legge n°726 del 12 ottobre 1982 ed alle successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- n) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio Taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni; Regolamento di noleggio autovetture con conducente
- o) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio;
- p) avere la disponibilità di un'idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati;
- q) essere muniti di certificazione in corso di validità attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal medico competente che riporti espressamente la dicitura di “ non essere consumatore di droghe e alcool”;

Con riferimento al comma 2, lettere d), e), g) ed l) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Nel caso di richieste da parte di società (sia di capitali sia di persone), occorre che i requisiti di idoneità professionali devono essere posseduti dall'amministratore unico, ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di ncc in maniera permanente ed effettiva.

Resta inteso che, in caso di società di persone, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soci, mentre per le società di capitale gli stessi devono essere posseduti dal rappresentante legale, nonché da coloro che dirigono attività in modo effettivo e permanente.

Per le imprese individuali, i predetti requisiti devono essere posseduti dal titolare. Le imprese familiari possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.32 del presente regolamento. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, si intendono come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della autorizzazione all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art.32 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore. In concomitanza con la vidimazione annuale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.32 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.

In relazione al possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e soltanto per le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si fa riferimento a quanto riportato nel comma 1 dell'art.118 della Legge Regionale n.4 del 16 aprile 2003. Regolamento di noleggio autovetture con conducente

Art. 33 – Condizioni di esercizio. Autorizzazione per esercizio e figure giuridiche di gestione.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente si riferisce ad un singolo veicolo o natante. Essa può essere concessa a persona fisica o giuridica. In capo alla medesima persona è ammesso il cumulo di più autorizzazioni.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, quanto

anche una delle due attività venga esercitata mediante veicolo (autovettura, motocarrozzeria, veicolo a trazione animale).

Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'esercizio del servizio di noleggio con conducente è imputabile unicamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità del comune di Ragusa.

L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente, così come previsto dal 1° comma dell'art. 8 della l.r. 13/02 come modificato dal 2° comma dell'art. 118 della l.r. 4/03, fermo restando l'obbligo di concorrere per una sola autorizzazione in occasione di ogni singolo bando.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. (art. 8 L.R. 21/92).

Art. 34 – Determinazione del numero degli autoveicoli di noleggio con conducente da immettere in servizio e loro conoscibilità.

Il numero di autoveicoli da immettere in servizio per l'espletamento del noleggio con conducente è fissato in n° 80 autovetture.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Ragusa e di un numero progressivo.

Art.35 – Inizio, sospensione e modalità svolgimento servizio.

Il titolare, prima dell'inizio dell'attività, è obbligato a munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione, licenza, nulla osta, certificazione, ed al possesso di ogni requisito occorrenti per l'espletamento del servizio.

Il titolare, comunque, deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla consegna del titolo o dalla notifica della comunicazione di avvenuto rilascio o invito a ritirarlo. A richiesta motivata dell'interessato, prima della scadenza, detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile del Settore competente del Comune fino ad un massimo di complessivi 240 giorni.

Di qualsiasi sospensione del servizio superiore a cinque giorni consecutivi il titolare deve dare motivata e documentata comunicazione scritta al Comune, nel termine perentorio di giorni tre dall'inizio dell'interruzione.

Si ha diritto alla sospensione del servizio ed alla conservazione dell'autorizzazione in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive, motivi sindacali, malattia, etc.).

A richiesta documentata del titolare e previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente del Comune, inoltre, l'attività può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) per indisponibilità ed insostituibilità dell'autoveicolo autorizzato;
- b) per comprovata contrazione del traffico o dell'utenza. Tale sospensione non può, comunque, essere superiore a 90 giorni nel caso della lettera a) ed a 180 giorni nel caso di cui alla lettera b) complessivi anche non consecutivi, nell'arco del triennio precedente l'ultima richiesta.

Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni, prescrizioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare, dal presente regolamento.

Art. 36 – Comportamento noleggiatori e dei conducenti veicoli.

I noleggiatori ed i conducenti degli autoveicoli noleggiati, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari prestando anche assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi;
- d) mantenere sempre pulita ed in perfetta efficienza l'autovettura e la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisce un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- g) rispettare la normativa fiscale vigente in materia;
- h) esercitare con regolarità il servizio;
- i) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Ai noleggiatori e conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo, anche durante la sosta;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- d) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo.
- e) non fumare sull'autovettura
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza di autoveicoli.

La tenuta di un comportamento non conforme ai dettami del presente articolo comporterà la diffida scritta. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia incorso nuovamente in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste a termini di legge e quelle amministrative accessorie previste nei successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 37 – Comportamento utenti

Agli Utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare sull'autovettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 38 – Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Comune può disporre, tramite gli uffici competenti, verifiche sull'idoneità dei mezzi a servizio. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Qualora il mezzo risulti di non trovarsi nel dovuto stato di efficienza, il titolare dell'autorizzazione, entro un termine stabilito dal Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni di efficienza od alla

sostituzione del mezzo. In mancanza, verranno adottati i provvedimenti di diffida e sospensione previsti dal presente regolamento.

Art. 39 – Responsabilità di esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della autorizzazione fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 40 - Cessazione attività e/o rinuncia autorizzazione

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare dichiarazione scritta di rinuncia al competente ufficio allegando l'autorizzazione medesima per la definitiva archiviazione entro giorni 30 dalla data di cessazione.

CAPO II – NOLEGGIO CON CONDUCENTE AMBULANZA

Art.41- Servizio di noleggio per trasporti specifici di persone con ambulanze (tipo B)

Il servizio di trasporto effettuato, dietro corrispettivo, con autoambulanze adibite ad uso di terzi offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, e quindi esercitabile su autorizzazione, e dall'art.85 del nuovo Codice della Strada.

Per il rilascio dell'autorizzazione si dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene e Sanità, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti, stabilite dalla Autorità sanitaria competente, per il trasporto degli infermi. E' comunque vietato espletare in qualsiasi modo interventi di pronto soccorso in caso di sinistri di qualsiasi natura, rientrando il servizio autorizzato nella tipologia del noleggio per trasporti specifici di persone.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.), previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

L'autorizzazione viene inoltre effettuata previa verifica dei requisiti professionali previsti nel presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al servizio NCC.

Il numero di autorizzazioni è pari a 10 (dieci)

CAPO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS

Art.42 - Disciplina

In esecuzione del Decreto Assessoriale n.152/GAB del 14/10/2004, in applicazione della Legge 218/2003 e della L.R. n.20/2003 si da atto che la competenza per il rilascio delle suddette autorizzazioni spetta alla Regione.

CAPO IV - FATTISPECIE SPECIALI NOLEGGIO CON CONDUCENTI

Art. 43 - Disposizioni comuni

Con riferimento alla fattispecie di noleggio con conducente mediante l'uso di motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, si da atto che, ai sensi dell'art.3, co.11 bis del D.L. n.138/2011 (convertito in L.n.148/2011) si è proceduto alla loro liberalizzazione quindi è sufficiente presentare SCIA al SUAP del Comune di Ragusa.

TITOLO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

CAPO V- CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44- Addetti alla Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata, in via primaria, alla Direzione Polizia Locale, che si avvale del proprio personale.

Art. 45- Idoneità dei mezzi di servizio

La Direzione Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente.

Art. 46- Sanzioni

Fatte salve le speciali sanzioni di cui alla Legge Regionale, le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Regolamento sono sanzionate:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. e s.m.i.; a-bis) con la sanzione amministrativa accessoria dell'ammonizione;
- b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza;
- c) con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza.

Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato sia al titolare della licenza, sia all'obbligato in solido.

Art. 47 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata ottemperanza della normativa nazionale, locale e regolamentare in materia di servizio pubblico di piazza, ove non diversamente previsto, sono stabilite:

- 1) dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada;
- 2) art. 7 bis dlgs 267/2000 secondo cui per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- 3) dalla Legge Regionale vigente.

Art. 48 - Ammonizione

L'ammonizione consiste in una lettera formale da notificare al trasgressore a cura dell'ufficio preposto e viene erogata a seguito della prima violazione contestata delle norme che la prevedano. Della ammonizione inflitta viene conservata copia presso gli uffici preposti al fine di documentare l'eventuale ripetizione dell'illecito.

Art. 49- Sospensione del titolo abilitativo

La sanzione della sospensione del titolo viene stabilita dal Dirigente dell'ufficio preposto e comporta l'interruzione obbligatoria dell'attività per il periodo indicato nel provvedimento. La sanzione della sospensione del titolo consegue a quella dell'ammonizione o viene inflitta già dalla prima contestazione nei casi più gravi di violazione, così come indicato dai singoli articoli del Regolamento che prevedano obblighi e divieti, secondo i criteri fissati nell'articolo successivo.

Il titolo può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dall'ufficio preposto trascorso il termine assegnato per provvedere.

Art. 50 - Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo

L'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo, fissata tra un limite edittale minimo e uno massimo, avviene secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione al tipo e all'entità della violazione, ed è determinata secondo i seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità della condotta e indici di negligenza, imprudenza o imperizia;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero disservizio determinatosi;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio o triennio, al comportamento verso gli utenti;
- e) gravità della violazione;
- f) opera svolta **dall'agente** per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- g) personalità **dell'agente** e sue condizioni economiche.

Fatto salvo quanto statuito all'art. 8-bis della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza subirà un aumento, secondo i limiti edittali minimi e massimi fissati, in caso in cui lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole nel corso del biennio, o, per le condotte più gravi, nel successivo triennio, nelle ipotesi indicate negli articoli precedenti. 3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Nel computo del quantum della sanzione verrà considerata la semplice ripetizione dell'illecito, intesa come due infrazioni nel corso del biennio o triennio, ovvero la ripetizione reiterata, intesa come più di due violazioni nel corso del biennio o triennio, non rilevando se vi sia stato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa precedente.

Art. 51- Revoca del titolo abilitativo

La sanzione della revoca del titolo abilitativo consiste nel ritiro definitivo dello stesso e nell'interdizione dall'esercizio della professione a seguito di ripetute violazioni nel corso del triennio, come indicato negli articoli di riferimento del presente Regolamento.

La revoca del titolo è altresì disposta:

- a) quando il titolare continui a svolgere il proprio servizio nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione oppure non provveda alla riconsegna del titolo entro il termine intimato dall'ufficio preposto;
- b) quando il titolare svolga attività incompatibili con le prescrizioni del presente regolamento;
- c) quando venga rilevato il mancato rispetto delle norme in tema di trasferibilità del titolo;
- d) per trenta giorni di ingiustificata sospensione dal servizio (solo per taxi);
- e) in caso di revoca patente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ovvero del CQC, se il titolare non procede nel termine di sei mesi alla vendita della licenza o a dare corso a quanto previsto dalla legge 21/92 art. 10, comma 2bis;

- f) in caso di condanna definitiva per reati non colposi con pena detentiva complessivamente superiore a due anni;
- g) in caso di recidiva, anche non specifica, nell'arco di un triennio, per condanne ex art. 186, 187, 189 del d. lgs. n. 285/92 ed ex artt. 589 bis e 590 bis del codice penale, ad eccezione di quanto previsto nella successiva lettera h);
- h) nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale colposo aggravato ex commi 2, 3 e 4 art. 589 bis e art. 589 ter del codice penale; nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali aggravate ex commi 2, 3 e 4 art. 590 bis e art. 590 ter del codice penale;
- i) mancata vidimazione annuale del titolo, anche connesso a provvedimenti adottati dall'A.G..

Art. 52- Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca

Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 2. Per i provvedimenti disciplinari si procederà a scrutinio segreto, qualora richiesto anche da un solo membro della Commissione.

L'ammonizione, effettuata con lettera formale da inoltrare al trasgressore, è atto del Dirigente responsabile del servizio.

Il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio, sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art. 2.

Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida ad eliminare la causa di revoca. Trascorsi 10 giorni senza che sia stata eliminata la suddetta causa, l'iter della revoca proseguirà nel suo corso ordinario.

Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne abbia avuto piena conoscenza. L'interessato può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. Egli può presentare le proprie controdeduzioni a sua difesa per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L'ufficio competente, sentita la Commissione il cui parere comunque non è vincolante, conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'illecito.

La licenza di esercizio, o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione, deve essere consegnata all'ufficio entro 60 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.

Su richiesta dell'interessato, per i casi di sospensione della licenza superiore a 30 giorni, la durata della sospensione può essere ripartita in periodi non inferiori a 15 giorni intervallati da un periodo di pari o inferiore durata.

Art. 53- Carta dei servizi

A tutela della qualità del servizio, l'Amministrazione predispone un sistema di raccolta di segnalazioni, reclami e feedback immediati da parte dei clienti. Tale servizio, oltre a essere

raggiungibile a mezzo dei contatti pubblicati sul sito del Comune e obbligatoriamente esposti sui singoli veicoli adibiti al servizio taxi, potrà prevedere l'implementazione di ulteriori canali e tecnologie, quali app. e similari.

L'Amministrazione si dota anche di una Carta del servizio taxi, orientata a parametri di efficienza, accessibilità e progressivo miglioramento delle prestazioni. A tal fine, l'Amministrazione promuove incontri con le organizzazioni di categoria del settore e con le associazioni di consumatori, onde adottare standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato e per garantire il costante adeguamento della Carta alle risultanze dell'attività di monitoraggio e alle sopravvenute esigenze rilevanti.

Art.54 - Sito web e reclami

Sul sito web del Comune, in una pagina dedicata, sono pubblicati:

- il vigente Regolamento;
- le tabelle riproducenti le tariffe unitarie di riferimento e relativi supplementi, nonché le condizioni di trasporto incidenti sul calcolo del tassametro o altrimenti addebitate ai clienti;
- l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, l'indirizzo, il recapito mail e il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione di cui al comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

Art. 55 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione - e successiva ripubblicazione, per la durata di quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune. Esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.

Le situazioni, difformi dalla legge n. 21/1992 e dal presente provvedimento debbono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento medesimo, pena la revoca dell'autorizzazione. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate in forza di precedenti disposizioni regolamentari.